



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr°

19

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 4 marzo 2023

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 2 marzo 2023 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 6/1/2023, pervenuto in data 9/1/2023, prot. n. 484, della ASD Arnold Rugby, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Alessandro Santolini, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lazio nella riunione in data 30/12/2022, Comunicato C1/11/GST, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla gara di Campionato di Serie C, girone 1, Arnold Rugby ASD v Rugby Nuovo Salario ASD, disputata in data 18/12/2022, ha dichiarato perdenti entrambe le predette associazioni sportive con il risultato di 0 - 20 (mete 0 - 4) e sanzionate con la penalizzazione di 4 punti in classifica per avere le stesse causato la sospensione definitiva della medesima gara, per l'infrazione dell'art. 29/1, lett. j), del Regolamento di Giustizia, in relazione agli artt. 15 e 16 del Regolamento Attività Sportiva.

FATTO

Con il reclamo *de quo* la Arnold Rugby ASD, in persona del legale rappresentante Presidente *pro tempore*, dopo avere contestato il contenuto del reclamo che le era stato notificato dalla Rugby Nuovo Salario ASD, ha dedotto che la sospensione della partita era ascrivibile ad una "bagarre" perpetrata dalla squadra ospite la quale, visto il risultato negativo della gara "nulla

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

aveva da perdere”, mentre l’unica società ad aver subito un nocumento dalla situazione venutasi a creare era la Arnold Rugby che, al momento dell’avvio della *bagarre*, aveva già di fatto vinto nettamente la partita conducendo per 4 mete ad 1.

In particolare, nel proprio reclamo la Arnold Rugby ha contestato la ricostruzione dei fatti contenuta nel reclamo della Rugby Nuovo Salario, evidenziando come, tra le altre circostanze, **i)** la caduta del giocatore della Rugby Nuovo Salario sul giocatore dell’Arnold Rugby a seguito dell’ultima meta non era stata accidentale; **ii)** il guardalinee sig. Samper Vargas non era assolutamente entrato in campo per sedare gli animi, ma anzi per “gettare benzina sul fuoco”; **iii)** la tifoseria del Rugby Nuovo Salario era entrata in campo.

La Arnold Rugby quindi, chiedendo la trasmissione della copia dei documenti sui quali la pronuncia oggetto di reclamo si era fondata, riservandosi di procedere alla integrazione dei motivi di reclamo, chiedeva: **in via preliminare** la riunione dei procedimenti di reclamo avanzati dalla Arnold Rugby e dalla ASD Nuovo Salario; **in via principale e nel merito** la riforma della pronuncia oggetto di reclamo; **in via istruttoria** consentire l’accesso agli atti e l’audizione ai sensi dell’art. 61, comma 7, nonché – **sempre in via istruttoria** - lo stralcio delle prove testimoniali prodotte dalla Nuovo Salario e la non acquisizione del video della partita.

La Corte disponeva la trasmissione di tutti gli atti della gara oggetto del reclamo e, con ordinanza del 17 gennaio 2023, fissava la camera di consiglio per il giorno 20 gennaio 2023, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla camera di consiglio del 20 gennaio 2023 si collegavano telematicamente per la reclamante il Presidente del sodalizio, Dott. Alessandro Santolini, e il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Dott. Santolini dichiarava che *“c'è un errore nel referto dell'arbitro. Lui riporta quattro mete a due quando, invece, si stava quattro mete a uno. Sarà anche senza importanza ma lo dico perché la gara era praticamente finita e, quindi, che i nostri giocatori si mettessero a fare storie era veramente una cosa impossibile.”*

Alla domanda del Presidente della Corte che chiedeva se avesse avuto modo di guardare il video allegato al reclamo notificato dalla Rugby Nuovo Salario ASD, così rispondeva: *“Ho visto il filmato, e si vede chiaramente che il guardalinee va in campo e dà uno spintone ad un giocatore nostro”.*

L'Avv. Pennisi riferiva che nel frattempo era stato aperto un fascicolo su quanto accaduto per accertare le eventuali responsabilità disciplinari e, quindi, chiedeva una sospensione del presente reclamo in attesa di potere trasmettere l'esito delle indagini su quanto accaduto.

La Corte si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, emetteva ordinanza con cui disponeva il rinvio del procedimento in attesa della ricezione delle risultanze dell'indagine della Procura Federale fino alla data del 28 febbraio 2023, riservandosi all'esito di fissare la camera di consiglio per la discussione del reclamo.

La Procura trasmetteva in data 27/2/2023 l'esito delle indagini svolte e la Corte, con ordinanza in data 28/2/2023, fissava la discussione per il giorno 2 marzo 2023, da tenersi anche con modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla camera di consiglio del 2 marzo 2023 si collegavano telematicamente per l'associazione reclamante il Dott. Alessandro Santolini e il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi.

L'Avv. Pennisi si riportava a quanto raccolto in via istruttoria e chiedeva dichiararsi la inammissibilità del reclamo, ovvero il rigetto dello stesso.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Dott. Santolini dichiarava che al di là di quanto scaturito dalle indagini, la responsabilità di quanto avvenuto e della sospensione della gara era riferibile esclusivamente alla Rugby Nuovo Salario ASD ribadendo che la partita era praticamente finita, in quanto la Arnold Rugby conduceva per 4 mete ad 1, e precisando che tutto era successo nella parte del campo dove si trovavano i tifosi della Rugby Nuovo Salario e, quindi, insisteva per l'accoglimento del reclamo.

La Corte riteneva, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, di sentire l'arbitro della gara, Sig. Alessio Vallerga, il quale forniva i chiarimenti richiesti e, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un grave episodio che è avvenuto nel corso della gara disputata in data 18/12/2022, tra la Arnold Rugby ASD e la Rugby Nuovo Salario ASD, che ha portato il direttore di gara Sig. Alessio Vallerga a sospenderla definitivamente al 38° minuto del secondo tempo.

In via pregiudiziale, si rappresenta che il presente reclamo risulta depositato presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello della FIR in data 9 gennaio 2023, quindi oltre il termine perentorio di sette giorni previsto dall'art. 61, comma 2, del Regolamento di Giustizia, dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, che è avvenuta in data 30 dicembre 2022.

Nel caso di specie il predetto termine perentorio scadeva il 6 gennaio 2023, ma in quanto giorno festivo il termine si è prorogato fino al giorno feriale successivo, sabato 7 gennaio 2023, mentre il presente reclamo è stato depositato tardivamente in data 9 gennaio 2023.

Al riguardo, la Corte ritiene opportuno precisare che sebbene l'art. 155, comma 4, c.p.c. disponga che gli atti aventi scadenza al sabato sono prorogati al giorno feriale successivo, tale previsione non si applica ai procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva per i quali il



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

sabato non è equiparato ad un giorno festivo e, pertanto, non può essere escluso dal computo dei termini, come sancito dal Collegio di Garanzia dello Sport in due distinte decisioni sulla questione (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione del 20/4/2015, n.9; Collegio di Garanzia, Sezione III, decisione del 13/12/2019, n.96).

Il presente reclamo, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per il tardivo deposito dell'impugnazione.

Ciò posto, si ritiene opportuno rappresentare che, comunque, nel merito, il presente reclamo non avrebbe trovato accoglimento, sia per quanto emerso nelle indagini della Procura Federale, sia, soprattutto, per quanto riportato dal direttore di gara Sig. Alessio Vallerga nel proprio referto e ribadito nell'audizione a questa Corte.

Per quanto riguarda il referto, che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. è prova privilegiata dei fatti indicati che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio, il Sig. Vallerga sui fatti oggetto del reclamo nel proprio referto ha scritto: *“Al 38' del secondo tempo, a seguito di una meta segnata dall'Arnold nei pressi del palo di sinistra è iniziato un bisticcio fra i giocatori della squadra di casa che stavano esultando e gli ospiti che avevano subito la marcatura. I giocatori sono venuti a contatto durante l'esultanza, trovandosi tutti nella stessa zona di campo e la situazione è degenerata subito. Dalle panchine sono corsi in campo gli altri giocatori e le dirigenze mentre io mi sono trovato in mezzo. Sottolineo di non aver ricevuto nessun colpo, né di essere stato minacciato. Ho tentato di fischiare circa 10-15 volte nella speranza che la tensione si abbassasse invece la rissa è proseguita. Al campo Nori, mancando le recinzioni esterne, non posso escludere che da bordo campo siano entrati degli spettatori. Ad un certo punto mi hanno urlato di un uomo a terra che necessitava di essere soccorso. Nello specifico, si trattava del giudice di linea incaricato dalla squadra ospite Ricardo Samper Vargas. Davanti a me avevo un muro di persone che non mi ha permesso di individuare chi lo avesse colpito perché poi è rimasto a terra nei pressi della bandierina che indica l'area di pallone*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

morto. Il medico di campo ha soccorso Vargas e, ritenendo che ci fossero pericoli per l'incolumità pubblica, ho chiamato il 112 – usando il telefono di uno spettatore, in quanto il mio apparecchio era rimasto nello spogliatoio – chiedendo l'intervento della forza pubblica. Il dirigente del Nuovo Salario Franco Pasqualini nel frattempo aveva avvertito il 118 per l'ambulanza rimasto poi anche a collaborare con me, oltre che prodigandosi per placare gli animi. Una volta tornata la calma, ai capitani delle due squadre che mi chiedevano cosa stesse succedendo, ho chiesto loro di rimanere sul campo con i loro compagni nell'attesa dell'arrivo della Polizia e hanno esaudito la richiesta così come le dirigenze. Dopo pochi minuti sono arrivati gli agenti a cui ho raccontato il perché li avessi chiamati. Quando al campo è giunta l'ambulanza, ci siamo avvicinati a Vargas che ha riferito di essere stato colpito con calci e pugni in testa. Il tesserato incaricato giudice linea era scosso a terra, cosciente e assistito dalla d.ssa Gaia Geraci. La Polizia ha chiesto essere più preciso ma lui ha saputo indicare soltanto di aver visto "qualcuno col caschetto". Sull'erba non risultavano tracce di sangue. In seguito mi è stato riferito che Vargas è stato trasportato al Policlinico di Tor Vergata. Con i poliziotti siamo saliti nel mio spogliatoio dove erano custoditi i documenti delle due squadre e dove ho rilasciato la deposizione. Hanno proceduto alle identificazioni chiedendomi la dinamica dell'accaduto e cosa avessi visto. Nello specifico, mi è stato impossibile riconoscere i giocatori che hanno ingenerato la rissa, così come chi vi ha preso parte, dal momento che i fatti sono consumati intorno a me in un tempo brevissimo e senza che ci fossero le condizioni per controllarli. Non ho neanche potuto vedere chi avesse colpito Vargas perché davanti a me era in corso la rissa, il che mi ha oscurato totalmente la visuale. Infine, preso atto della situazione e ritenendo che non ci fossero i presupposti per proseguire, ha partita è stata sospesa al 38' del secondo tempo senza che l'Arnold potesse trasformare la meta".

Successivamente, il Collegio, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire lo stesso Sig. Vallerga, il quale ha dichiarato: "Ho sospeso definitivamente la partita perché ho ritenuto che non ci fossero più le condizioni per proseguirla, in quanto si era creata una totale confusione anche con la presenza degli spettatori che erano entrati in campo



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

che non consentivano di riprenderla in sicurezza; la rissa ha visto la partecipazione di giocatori e tesserati di entrambe le squadre che ho ritenuto corresponsabili per quanto avvenuto”.

Alla luce del referto e delle dichiarazioni del direttore di gara emerge che, comunque, nel caso di specie vi sia stata una corresponsabilità da parte dell'associazione reclamante per quanto accaduto nel corso della gara oggetto del reclamo e che ha determinato la sospensione definitiva della stessa da parte del direttore di gara.

P.Q.M.

- visto l'art. 61, comma 2, 14, 40, 29/1, lett. j), del Regolamento di Giustizia, e 15 e 16 del Regolamento Attività Sportiva;
- dichiara il reclamo inammissibile;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 2 – 7 marzo 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it